



TRIBUNALE CIVILE S. MARIA C.V.
TERZA SEZIONE CIVILE

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 1/2025

SENT. N. 5/2025 del 16-GENNAIO-2025

Il TRIBUNALE CIVILE S. MARIA C.V. ha emesso

SENTENZA

(omissis)

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

Centore Luca (C.F. (C.F. CNTLCU78R22B715K) nato il 22.10.1978 a Capua, ivi residente alla Via Mezza Appia n. 95

Nomina Giudice Delegato: Dott.ssa Marta SODANO

Liquidatore:

Dott. Gianpaolo Vigliotti (C.F. VGLGPL79S26B963A) con studio in VIA A. DE FRANCISCIS N. 84 - 81100 CASERTA (CE)

PEC: gianpaolo.vigliotti@commercialisticaserta.it

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni (90) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3.

Ai sensi dell'Art. 270 del CCII D.Lgs n.14/2019 si comunica a:

- Ricorrente:
Sig. Centore Luca

- Liquidatore:
Dott. Vigliotti Gianpaolo

Estratto conforme

S. Maria C.V. li 16/01/2025

Il Funzionario giudiziario

Dott. Gennaro Cutillo



CUTILLO
GENNARO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
16.01.2025
09:34:43
GMT+01:00

R.G. P.U. n. 213-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Enrico Quaranta	Presidente
Dr.ssa Marta Sodano	Giudice est.
Dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2024;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 213/2024 avente ad oggetto APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 E SS. CCII,
su ricorso depositato da **Luca Centore** (C.F. CNTLCU78R22B715K) nato il 22.10.1978 a Capua, ivi residente alla Via Mezza Appia n. 95, con l'ausilio dell'OCC Dr. Gianpaolo Vigliotti e dell'advisor Dr. Daniele De Santo;

ricorrente

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 7.11.2024 il ricorrente Luca Centore adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo di accedere alla procedura di liquidazione controllata prevista dagli artt. 268 e ss. CCII.

L'istante esponeva di trovarsi in una condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 comma 1 lett. c) generatasi per effetto della sproporzione esistente tra la propria capacità reddituale e il continuo ricorso al credito al consumo dovuto alla stipula di finanziamenti personali di volta in volta contratti per far fronte sia alla debitoria maturata nel corso del tempo sia alle esigenze personali di vita. In particolare, il debitore ricorrente ha sottoscritto n. 2 finanziamenti chirografari per l'importo rispettivo di € 30.000,00 e di € 53.988,00 che pesano per il residuo (pari ad € 24.500,00 e € 37.218,40)



con una rata mensile di € 741,00. Il passivo formatosi nel corso del tempo, ammonta secondo la relazione del gestore della crisi, ad € 65.437,59 così distinto:

€ 2.500,00 per l'advisor;

€ 1.422,38 per l'OCC;

€ 1.219,19 per debiti tributari iscritti a ruolo da ADER;

€ 24.500,00 relativo al finanziamento sottoscritto nel mese di aprile 2022 con Agos Ducato s.p.a. con cessione del quinto dello stipendio per € 250,00;

€ 37.218,40 relativo al finanziamento sottoscritto con Unicredit s.p.a. e oggetto di cessione del credito in favore di Kruk Italia s.r.l. con delegazione di pagamento per € 491,00.

L'attivo è formato unicamente dallo stipendio mensile percepito dal ricorrente dipendente a tempo indeterminato con mansioni di operaio presso la Grimaldi s.p.a.. La retribuzione mensile è pari ad € 1.580,00 che, al netto della rata di € 741,00 dovuta alle cessioni del quinto gravanti sullo stipendio, si riduce ad € 839,00 mensili, con una sproporzione nel rapporto rata/reddito in considerazione delle spese mensili quantificate in € 1.267,00.

Il ricorrente è proprietario di una vettura modello D6 tg. EG467CR immatricolata nell'anno 2012 della quale ha chiesto l'esclusione dalla procedura, essendo necessaria agli spostamenti lavorativi.

Ha poi precisato che il nucleo familiare è composto esclusivamente dallo stesso istante che, tuttavia, impossibilitato a trovare una diversa sistemazione, attualmente vive presso l'abitazione della compagna e contribuisce alle spese quotidiane come sopra quantificate.

L'istante, sulla base delle risorse disponibili, ha quindi prospettato di soddisfare i creditori secondo le seguenti percentuali:

-100% il credito in prededuzione dell'OCC;

-100% il credito privilegiato mobiliare del professionista advisor;

-100% il credito privilegiato mobiliare di ADER;

-21,84% il credito chirografari dei soggetti finanziatori.

Quanto alla tempistica, il ricorrente ha inteso mettere a disposizione della procedura una rata mensile di € 313,00 derivante dal residuo pari alla differenza tra lo stipendio mensile e le spese da sostenere e il quinto del TFR maturato pari ad € 3.600 per complessivi € 18.624,00 da corrispondere in 48 mesi. All'udienza del 18.12.2024, fissata dal Tribunale al fine di interloquire sulla durata della procedura della liquidazione controllata senza beni, alla luce della previsione di cui all'art. 272 c. 3 CCII come novellato dal d. lgs. n. 136/2024, a norma del quale *Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura* [...], il ricorrente si è dichiarato disponibile a rimettersi alle determinazioni del liquidatore quanto alla durata della procedura diretta a consentire il miglior soddisfacimento dei creditori.



Preliminarmente, va affermata la competenza per territorio del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27 c. 2 CCII, in quanto il ricorrente ha la propria residenza in Capua (CE), sicché il suo centro principale di interessi è radicato nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Ciò posto, va osservato che il ricorrente ha prospettato una procedura con durata quadriennale nell'arco della quale versare l'importo di € 18.624,00, ossia di € 4.656,00 all'anno, riconoscendo ai creditori chirografari la percentuale del 21,84%.

Il giudice relatore con decreto depositato il 4.12.2024 ha convocato il debitore dinanzi al Tribunale al fine di sollevare il contraddittorio in ordine alla necessità che il liquidatore debba assicurare la ragionevole durata della procedura, sicché l'advisor dell'istante, Dr. Daniele De Santo, ha dichiarato di rimettersi al liquidatore quanto alla durata della procedura.

Sul punto, il Tribunale evidenzia che la liquidazione controllata rappresenta istituto a beneficio del debitore sovraindebitato con cui questi, per superare il proprio stato di crisi o d'insolvenza, mette a disposizione della soddisfazione dei creditori il proprio patrimonio. In particolare, la procedura riveste pacifica natura liquidatoria e - fatto salvo per l'esclusione dei beni indicati dall'art. 268, co. 4, CCII - essa costituisce applicazione del generale principio di garanzia patrimoniale dettato dall'art. 2740, co. 1, cc, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Orbene, il Tribunale è a conoscenza del contrasto interpretativo sorti con riguardo ai tempi di definizione della cosiddetta liquidazione del patrimonio *senza beni*, oggetto di sindacato anche da parte della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 6/2024 ha dichiarato la manifesta infondatezza del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 142 CCII. Nello specifico i giudici rimettenti evidenziavano la lacuna normativa esistente in punto di durata minima della procedura caratterizzata dalla sola acquisizione di quote di reddito del debitore -(indicata sub species dai liquidatori in quattro anni, nel contesto di ciascun programma di liquidazione ex art. 272 CCII e salvo eventuale effetto esdebitatorio precedente ex art. 281 CCII - e la conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 142 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale, eccedendo poi il contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione). La Corte Costituzionale ha definito la questione con una sentenza interpretativa di rigetto, secondo cui il triennio che legittima il ricorso all'esdebitazione è non solo quello massivo prevedibile in sede del richiamato programma di liquidazione, ma anche quello minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. La pronuncia della Consulta non appare condivisibile al Tribunale, in quanto la decisione richiamata lascia aperta la questione della ammissibilità di un ricorso del debitore che, predeterminando la durata dell'acquisizione dei beni a sopravvenire, finisce con il delimitare l'attivo da destinare ai creditori, esorbitando in tal modo dal perimetro espressamente delineato dal legislatore che - ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCII - ha declinato le categorie dei beni sottratte al concorso per intervenire nel campo proprio del liquidatore che ai sensi dell'art. 272 CCII deve sia inventariare i beni, sia redigere un programma in ordine ai tempi e le modalità di acquisizione dell'attivo e deve garantire la durata



ragionevole della procedura; durata che, a voler applicare in via analogica la giurisprudenza formatasi in relazione alle procedure fallimentari – ora di liquidazione giudiziale – non può essere inferiore ai sei anni ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis legge n. 89/2001. Ed allora, poiché la procedura di liquidazione controllata resta ispirata al soddisfacimento della platea dei creditori, obiettivo da contemperare con l'auspicio del cd. fresh restart dei debitori non imprenditori (cfr. considerando 21 della direttiva Insolvency), non pare al Tribunale che spetti al debitore predeterminare la durata della liquidazione controllata che resta invece di appannaggio del liquidatore al fine di garantire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia. Ed allora, sia ai fini dell'individuazione della durata sia ai fini dell'individuazione del parametro minimo di tale soddisfazione creditoria, deve tenersi conto delle indicazioni contenute nell'art. 283 CCII, laddove al comma 1 prevede l'obbligo di pagamento in capo al debitore meritevole ove nei quattro anni dal decreto di esdebitazione sopravvengano utilità che consentano il soddisfacimento dei creditori in una percentuale non inferiore complessivamente al 10 %. Ed invero ad opinare diversamente, quindi a consentire l'accesso del debitore capiente – ovvero colui capace di offrire una qualche utilità diretta o indiretta ai propri creditori - ad un'esdebitazione che segua una liquidazione controllata *senza beni*, con apprensione di redditi per una durata inferiore al quadriennio e con una soddisfazione delle ragioni creditorie per una percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 283 cit., significherebbe creare una chiara disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dal legislatore per la liberazione dei debiti dell'incapiente.

Ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto in ipotesi di domanda di accesso all'esdebitazione di diritto, tuttavia: (I) con effetti solo all'esito del relativo eventuale accoglimento con decisione irretrattabile; (II) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 CCII, giusto il richiamo di compatibilità contenuto dall'art. 276 CCII; (III) senza che l'esdebitazione possa determinare l'interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione.

In sostanza, nell'attuale disciplina della liquidazione controllata non esiste un parametro temporale che ne definisca la ragionevole durata, tanto è vero che la stessa Corte Costituzionale ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo ai fini il termine quadriennale di cui all'art. 282 CCII, la cui eventuale violazione non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto l'integrazione del presupposto di eventuali domandi indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'advisor in sede di udienza, spetta al liquidatore ogni decisione in merito alla durata della procedura tenuto conto anche del programma di liquidazione, in maniera tale da offrire comunque una percentuale soddisfattoria dei creditori ossequiosa dei principi affermati in precedenza.

Quanto alla ricorrenza in capo al debitore dei requisiti per l'accesso alla procedura, il Collegio



evidenza che sulla base della relazione depositata dall'OCC ai sensi dell'art. 269 CCII, sussiste il **presupposto soggettivo**, giacché il ricorrente è consumatore nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e CCII, trattandosi di soggetto che ha assunto le obbligazioni insolute per far fronte ad esigenze personali e familiari e non svolge alcuna attività di impresa e sussiste il **il presupposto oggettivo** della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della loro crisi, ex art. 2, c. 1 lett. a), quale inadeguatezza dei relativi flussi prospettici attivi a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi tenuto conto dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni derivanti dai contratti di finanziamento stipulati. Quanto alla richiesta di escludere dall'attivo liquidabile la vettura CITROEN, il Tribunale ritiene la stessa meritevole di accoglimento tenuto conto non solo del valore della vettura immatricolata oramai nel 2012 ma soprattutto del fatto che la stessa viene utilizzata dal debitore per far fronte alle proprie esigenze lavorative.

Alla luce delle spese mensili quantificate, la quota dello stipendio da escludere dal novero dei beni viene quantificata in € 1.267,00, mentre la restante eccedenza sarà destinata alla procedura.

Dal momento dell'apertura della procedura che – in analogia alla apertura della liquidazione giudiziale – determina uno spossessamento in capo al debitore e la speculare realizzazione di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. Inoltre, in forza del concorso formale dei crediti, questi dovranno essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo pur se privilegiati o prededucibili.

Nella sentenza di liquidazione, il Tribunale provvede alla nomina del liquidatore che, ai sensi dell'art. 270 c. 2 CCII può essere individuato nella persona dell'OCC, non risultando cause ostantive in senso contrario.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio Luca Centore (C.F. (C.F. CNTLCU78R22B715K) nato il 22.10.1978 a Capua, ivi residente alla Via Mezza Appia n. 95;

Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Marta Sodano;

Nomina liquidatore il Dr. Gianpaolo Vigliotti;

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a **novanta (90) giorni**, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo



10, comma 3;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di 1.267,00 mensili e la vettura Citroen D6 tg. EG467CR, anno di immatricolazione 2012, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente il suddetto limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento;

ordina al liquidatore la trascrizione della presente sentenza su eventuali beni immobili e beni mobili registrati acquisiti all'attivo, mandando al liquidatore di provvedervi;

dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone che il liquidatore provveda dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Sentenza da prenotarsi a debito.

Santa Maria Capua Vetere, 8.01.2025

Il Giudice est.

Dr.ssa Marta Sodano

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta

